

N. SENT.
N. R.G.
N. REP.
N. CRON.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PIEDIMONTE MATESE

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Piedimonte Matese – Dott. Paolo Rapa - ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. **1063/2020** r.g.a.c., ad oggetto **riconoscimento indennizzo e risarcimento danni**, ed assegnata in decisione all'udienza del 2 febbraio 2022 e vertente

tra

....., in persona del legale rappresentante pro tempore, – attrice – rappresentata e difesa in virtù di procura *ad litem* in calce all'atto di citazione dall'Avv. Andrea Gaudino e presso il cui studio ha eletto domicilio in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 14

e

TIM S.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore – convenuta – rappresentata e difesa in virtù di procura *ad litem* in calce alla copia dell'atto di citazione ricevuto notificato dall'Avv. **.....** e presso il cui studio ha eletto domicilio in Napoli alla **.....**

conclusioni

Come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.7.2020 la **.....**, in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio la TIM S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di conseguire, previa declaratoria di illegittimità del contesto rappresentato, il riconoscimento dell'indennizzo contrattualmente

IL GIUDICE DI PACE
(Dr. Paolo Rapa)

stabilito (tale è da configurare la relativa domanda) nonché il risarcimento dei danni determinati dal comportamento della Società convenuta. A tal fine la Società attrice assumeva di essere titolare di tre utenze telefoniche *business* identificate dai numeri [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] asservite all'attività commerciale svolta dall'attrice in [REDACTED] e come il servizio telefonico rimanesse sospeso dal 4.11.2019 sino al 17.11.2019. Da qui la richiesta dell'indennizzo come stabilito nella carta della qualità dei servizi nonché di risarcimento del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale derivato dalla mancata utilizzazione del servizio telefonico.

Si costituiva la convenuta TIM S.p.a. rilevando nullità dell'atto di citazione nonché la improponibilità ed infondatezza della domanda.

Veniva svolta attività istruttoria mediante espletamento di prova testimoniale e, sulle conclusioni come rispettivamente rassegnate, la causa veniva definitivamente assegnata in decisione all'udienza del 4 febbraio 2022.

Motivi della decisione

La domanda proposta dalla Società attrice appare fondata e meritevole di accoglimento solo nei limiti e per le ragioni che seguono.

In via preliminare va posto in rilievo come la legittimazione delle parti (*rectius*: titolarità del rapporto controverso) non risulti contestata ed emerga dagli atti di causa; sempre *in limine* deve rilevarsi come – alla luce del dettato ex D.L. 18/2003 come convertito dalla L. 7.4.2003 n. 63 – il giudizio non possa essere deciso secondo equità. La domanda è da ritenere proponibile attesa l'esibizione della copia dell'istanza di conciliazione attivata presso il Corecom della Campania (istanza depositata in data 6.11.2019 e 12.5.2021).

Né appare fondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione; in particolare, va osservato come in relazione al giudizio davanti al giudice di pace il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c., il quale prescrive che il medesimo deve

IL GIUDICE DI PACE
(Dr. Paolo Rapa)

contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto e, in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme di tale giudizio, è possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall'art. 320 c.p.c. ovvero, ancora, far riferimento alla documentazione esibita in atti sicché lo stesso atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non è possibile l'instaurazione del contraddittorio (cfr., *ex multis*, Cass. 2002/8074). Nel caso di specie l'atto di citazione risulta conforme alle previsioni codicistiche.

Quanto al *thema decidendum* deve rilevarsi come la fattispecie possa essere riferita al conseguimento dell'indennizzo contrattualmente stabilito in caso di sospensione del servizio e, quindi, del risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali derivati dal negligente comportamento della Società convenuta. Nel merito, deve osservarsi come dalle risultanze istruttorie sia emersa la fondatezza della domanda, in tal senso, dalle dichiarazioni rese dal teste ██████████ – non indifferente in quanto dipendente della Società attrice ma sulla cui attendibilità non sono emersi elementi di contrasto - è da ritenere provato come le utenze telefoniche rimanessero sospesa dal 4 novembre 2019 sino al 17 novembre 2019; invero, è da ritenere – proprio in funzione delle dichiarazioni testimoniali – come fosse da configurare la completa sospensione del servizio in relazione a tutto il periodo.

Provato il disservizio ovvero la inutilizzabilità del servizio telefonico, nel contempo deve rilevarsi come tale circostanza non abbia trovato giustificazione ad opera della convenuta; invero, alcun elemento contrario risulta fornito dalla TIM S.p.a. relativamente alla sussistenza di cause giustificative ovvero di forza maggiore in ordine alla intervenuta sospensione del servizio telefonico. Alla stregua delle risultanze probatorie, quindi, non può che riconoscersi la responsabilità della TIM S.p.a. relativamente al contesto sofferto dall'attrice atteso che è da ritenere sussistente il nesso eziologico tra il comportamento omissivo e negligente della Società

IL GIUDICE DI PACE
(Dr. Paolo Rape)

convenuta e il fatto che parte attrice, per tutto il periodo indicato, non ha potuto usufruire dello specifico utilizzo dell'utenza telefonica.

Ciò stante, è da ritenere come – in relazione al periodo di mancato funzionamento del servizio – sia venuto a maturare il diritto all'indennizzo di cui all'art. 26 della Carta dei Servizi Business (che recepisce le delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni) ovvero il diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile corrisposto dal cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato. Ciò stante, tenuto conto della durata della sospensione pari a giorni feriali 14 e del canone mensile pari ad € 57,40, l'indennizzo deve essere determinato in complessivi € 401,80 ($€ 57,40: 2 = 28,70 \times 14 = 401,80$) per ognuna delle tre utenze e, quindi, alla Società attrice compete un indennizzo complessivo pari ad € 1.205,40.

Non compete l'indennizzo per mancata risposta ai reclami atteso essere tale profilo invocabile solo in sede di conciliazione (cfr., ex multis, Trib. Milano n. 1755/2017, Trib. Napoli n. 868/2020).

Per contro, alcun elemento probatorio risulta provato relativamente al danno patrimoniale; invero, - ed osservato come il relativo profilo della domanda non risulti neppure chiaramente allegato – parte attrice ha omissis di esibire prova relativa alla effettiva contrazione degli affari (esibizione registro degli incassi giornalieri, ecc.) ovvero alla cd perdita di *chance* determinata dalla sospensione del servizio. Né, quindi, alla luce dei principi posti da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità relativamente alla mancata configurabilità del danno cd. esistenziale, può essere configurato tale profilo risarcitorio in carenza di prova circa la diretta incidenza della condotta della Società convenuta in ordine a diritti costituzionalmente garantiti. Invero, e pur aderendo alla possibilità di configurazione della risarcibilità del danno extrapatrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica di una persona giuridica – deve ritenersi come tale incidenza debba negativamente insistere su diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla costituzione talché il mero "sconvolgimento

IL GIUDICE DI PACE
(Dr. Paolo Rapa)

dell'agenda" o la mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità non possono determinare diritto risarcimento extrapatrimoniale (cfr., *ex multis*, Cass. 21059 del 19.10.2016).

Le somme liquidate non sono soggette a rivalutazione monetaria poiché sin dall'origine costituiscono debito di valuta né è stata fornita prova concreta di maggiore e/o diverso danno; debbono, invece, riconoscersi gli interessi legali a far data dal deposito della sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

il Giudice di Pace di Piedimonte Matese, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede: 1) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda attorea e, dichiarata la responsabilità della Società convenuta in ordine ai fatti lamentati dalla Società attrice, condanna la TIM S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 1.205,40 così come meglio determinata in parte motiva; 2) condanna la stessa Società convenuta al pagamento in favore della Società attrice delle competenze di giudizio liquidate, in carenza di notula giudiziale, in complessivi € 1.300,00 di cui € 130,00 per spese oltre accessori come legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Piedimonte Matese, il 2 febbraio 2022.



IL CANCELLIERE
Ugo Izzo



Il Giudice di Pace
Dott. Paolo Rapa